



Comune di Poana

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Deliberazione n. 66

Data 31-12-2018

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **10:30** nella residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione.

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO

Il Presidente effettua l'appello e risulta quanto segue:

FRIGO VALENTINO	P	FABRIS ANNA	A
FRIGO DARIO	P	POZZA FRANCESCO	A
MARTELLO LUIGI	P	AMBROSINI ANDREA	A
SCHIVO ELVIO	P	MAGNABOSCO FABIO	A
STEFANI CARLO	P	CORA' MAURO	A
TORTORA ROBERTO	P	COCCO ANTONELLA	A
ZOTTI MARISA	P		

Assiste alla seduta il Sig. VICE SEGRETARIO COMUNALE FORTE BARBARA

Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco - Presidente dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto **“Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20 del G.Lgs 175/2016”** che si trascrive di seguito:

Oggetto: **“Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20 del G.Lgs 175/2016”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione consiliare n. 24 del 30.04.2015 e successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 64 del 29.12.2015;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 22.03.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in Etra spa, autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Etra spa per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi srl e Brenta Servizi spa in Etra spa;
- la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014;
- la deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio comunale (n. 24 del 29.04.2016) della predetta relazione;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;

PREMESSO CHE:

- al 31.12.2017 il Comune di Roana deteneva le seguenti partecipazioni:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	COD. FISC.	QUOTA DI PART.	NOTE
ETRA SPA	03278040245	0,83%	
MONTAGNA VICENTINA SCARL	00946750247	4,17%	

Partecipazioni indirette tramite ETRA SPA

NOME PARTECIPATA	COD. FISC.	QUOTA DI PART.	NOTE
PRONET SRL in liquidazione	03557860289	26,34%	
SINTESI SRL	03685100285	100%	
NET-T (BY TELERETE NORDEST S.R.L.)	02654960281	10,04%	*
VIVERACQUA S.C A R.L.	04042120230	12,34%	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49%	
ASI SRL	04038770287	20%	
UNICAENERGIA SRL	04518370285	42%	
E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON SARL	04500830288	99%	

* cessione quote avvenuta con rogito notarile del 31.07.2018

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”) che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 - ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
 - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell’art. 20 TUSPP;
- in attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSPP è stata deliberata e attuata:
 - a) la fusione per l’incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T.A. S.p.A, Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche, nonché
 - b) l’alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l.;
 - c) la riduzione della partecipazione in ASI s.r.l.;
- in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A. ha richiesto un parere allo Studio legale N.R.F. e associati di Padova, onde acquisire elementi specifici di giudizio sulla legittimità della detenzione partecipazioni detenute da Etra stessa e, quindi, indirettamente dai comuni soci;
- in data 03.09.2018 è pervenuto ad Etra spa il citato parere legale, le cui conclusioni si riportano di seguito integralmente:
 - 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**: *alla luce delle recenti novelle normative e procedurali (i.e. D.M. 2 marzo 2018) e degli incentivi governativi, effettuare, in tempi rapidi, una stima economica costi/benefici per stabilire se possa risultare conveniente investire per realizzare e mettere in esercizio l’impianto per la produzione di biometano;*
 - 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L. unipersonale**: *ove la parte predominante degli introiti derivasse da attività svolta per il socio unico, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il brand e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante, con un proprio marchio e con una sezione dedicata all’interno del sito istituzionale di Etra S.p.A.;*
 - 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**: *attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;*
 - 4) con riferimento a **NET-T by Telerete Nordest S.R.L.**: *nessuna attività stante l’intervenuta alienazione della società del 31 luglio scorso;*
 - 5) con riferimento a **ASI S.R.L.**: *monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell’art. 20;*
 - 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**: *procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d’acqua per produzione di energia idroelettrica ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell’impianto per renderlo produttivo e remunerativo;*
 - 7) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**: *mantenere la partecipazione stante il trend positivo del bilancio degli ultimi anni;*
 - 8) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.**: *mantenere la partecipazione”.*

Il 12 novembre 2018 il Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. ha incontrato l’Amministratore Unico di Etra Biogas Schiavon - EBS sarl, il quale ha illustrato i risultati dell’analisi dello studio Righini di Verona, incaricato di valutare il *business plan* della stessa società e l’ipotesi di conversione parziale dell’impianto a biometano. Delle due ipotesi di sviluppo prese in considerazione (carri bombolai e liquefazione *outside*) la seconda (liquefazione *outside*) è stata ritenuta meritevole di approfondimento. Tuttavia, proprio a seguito delle ulteriori verifiche, è emerso che la realizzazione dell’impianto di liquefazione a causa della piccola scala avrebbe richiesto anche costi di gestione maggiori rispetto a quelli ipotizzati.

Tutto ciò premesso, condivise le conclusioni del parere legale testé richiamate e alla luce degli obiettivi fissati nel piano di razionalizzazione straordinario approvato ai sensi dell'art. 24 TUPSS, si propone di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate indirettamente dai comuni soci di Etra S.p.A. nei termini di seguito indicati:

- 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**, atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da Etra S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L. unipersonale**, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
- 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 4) con riferimento a **NET-T S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
- 5) con riferimento a **ASI S.R.L.**: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
- 7) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, mantenere la partecipazione;
- 8) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.**, mantenere la partecipazione.

Relativamente alla partecipata **MONTAGNA VICENTINA SCARL**, con deliberazione del Consiglio comunale n.64 del 29.12.2015 sono stati illustrati i motivi per i quali la normativa di cui ai commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 non risulta applicabile nel caso di specie e, quindi, verificata l'insussistenza di un obbligo per la dismissione delle quote detenute dal Comune. In particolare, laddove l'art. 32 del Regolamento UE 1303/2013, nel definire lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (par. 2) impone che questo sia *"gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati..."*. Ne deriva la conseguenza che, in forza di tale norma, la presenza di enti pubblici locali all'interno dei Gruppi di Azione Locale è obbligatoria e che, in base al principio della gerarchia delle fonti normative, una Legge nazionale non può modificare o rendere inapplicabile un Regolamento dell'Unione, nonché l'ulteriore conseguenza che, ove si volesse considerare la diretta applicabilità dell'art. 1, commi 611 - 614 e seguenti della Legge 190/2014, ne deriverebbe un'automatica disapplicazione, sul territorio nazionale, dell'articolo 32 del regolamento UE citato.

Ciò premesso;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere espresso dal Revisore Unico dell'Ente ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett.b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in data 17.12.2018, prot. gen. n. 0009483 del 18.12.2018 (**allegato sub A)**;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Roana;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

- 1) di prendere atto che a seguito della presente ricognizione, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nelle società **ETRA SPA** e **MONTAGNA VICENTINA SCARL**;
- 2) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.** (partecipata indiretta), atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- 3) con riferimento a **SINTESI S.R.L. uni personale** (partecipata indiretta), procedere alla sua incorporazione in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
- 4) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione** (partecipata indiretta), attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 5) con riferimento a **NET-T S.R.L.** (partecipata indiretta), prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
- 6) con riferimento a **ASI S.R.L.** (partecipata indiretta), constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- 7) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.** (partecipata indiretta), procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
- 8) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.** (partecipata indiretta), mantenere la partecipazione;
- 9) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.** (partecipata indiretta), mantenere la partecipazione;
- 10) di allegare alla presente deliberazione le tabelle riepilogative secondo gli schemi proposti dal Ministero del Tesoro;

Il Sindaco quindi propone di passare alla votazione

VOTAZIONE

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

*presenti: 7
favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto : **“Revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20 del G.Lgs 175/2016”**

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali;

CONSIDERATO che con Legge Regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

CON la votazione espressa in premessa

DELIBERA

- 1) di prendere atto che a seguito della presente ricognizione, sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nelle società **ETRA SPA** e **MONTAGNA VICENTINA SCARL.**;
- 2) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.** (partecipata indiretta), atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- 3) con riferimento a **SINTESI S.R.L. uni personale** (partecipata indiretta), procedere alla sua incorporazione in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
- 4) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione** (partecipata indiretta), attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 5) con riferimento a **NET-T S.R.L.** (partecipata indiretta), prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
- 6) con riferimento a **ASI S.R.L.** (partecipata indiretta), constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- 7) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.** (partecipata indiretta), procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
- 8) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.** (partecipata indiretta), mantenere la partecipazione;
- 9) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.** (partecipata indiretta), mantenere la partecipazione;
- 10) di allegare alla presente deliberazione le tabelle riepilogative secondo gli schemi proposti dal Ministero del Tesoro;

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA'

Quindi su proposta del Sindaco - Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:

presenti: 7
favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti;

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 24-12-2018

FORTE BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Li, 24-12-2018

FORTE BARBARA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FRIGO VALENTINO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FORTE BARBARA

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l'esecuzione				
URB.	SEGRET.	TRIBUTI	COMM.	LL.PP.
ANAGRAFE.	ECOLOGIA.	RAG. e PERS.	ASS.-CULT.	VV.UU..
IL SEGRETARIO COMUNALE				

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. _____ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Roana per giorni 15 consecutivi dal 17-01-2019

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Roana fino al 01-02-2019

Il Funzionario Ufficio Segreteria
Strazzabosco Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico del Comune per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 dieci giorni dopo l'ultimo di pubblicazione.

Roana li, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
FORTE BARBARA